



Da quanto detto consegue che per i procedimenti non rientranti nell'ambito di applicazione della deliberazione regionale troveranno applicazione le disposizioni previste dagli strumenti della pianificazione generale e settoriale (per es. PTCP, PSC, PPEP, PTPR) vigenti.

Per quanto concerne il problema della concentrazione degli impianti fotovoltaici nella medesima area in disponibilità del richiedente si rileva che alla luce delle disposizioni richiamate una risposta chiara e strutturata può rinvenirsi nelle disposizioni della deliberazione regionale che prescrivono criteri di localizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché nelle disposizioni normative che prescrivono la sottoposizione alla procedura di verifica (screening). .

Ed infatti, per i procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione regionale potrà trovare applicazione il disposto di cui al punto 7 della lettera B), laddove si pone, con riferimento alla superficie occupata dall'impianto, il limite del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità de! Richiedente.

Con riferimento alla valutazione degli impatti ambientali di più progetti di impianti fotovoltaici, occorre distinguere il caso in cui essi siano riconducibili o meno ad una medesima opera.

In base al principio comunitario di precauzione, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tar (cfr. Cons. di Stato sent. n. 3849/2009, Tar Veneto, sent. n. 1539/2009) ha affermato che è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera al fine di evitare la sottoposizione della stessa alla valutazione di impatto ambientale o alla procedura di verifica (screening) che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.

Da quanto affermato consegue che più progetti riconducibili ad una medesima opera possono essere assoggettati ad una valutazione unitaria volta a valutarne l'impatto territoriale ed ambientale complessivo.

Con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici, fatto salvo quanto affermato dalla recente giurisprudenza sopra menzionata, si rileva che perché possa escludersi il requisito della riconducibilità ad una medesima opera deve trattarsi di impianti indipendenti, per quanto concerne sia la connessione soggettiva e quindi i collegamenti societari, sia la connessione oggettiva e quindi non solo per quanto riguarda i moduli fotovoltaici ma anche per ciò che concerne le opere ad essi connesse come, ad esempio, inverter, contatori trasformatori, allacciamenti alla rete elettrica, ecc.;; gli impianti non devono, in altre parole, essere né tecnicamente né funzionalmente collegati tra loro (p.e. non utilizzano il medesimo elettrodotto, il medesimo inverter, ecc).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Giuseppe Bortone